



REGOLAMENTO ELETTORALE NORME PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art.1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 1 Le elezioni del Consiglio Accademico si svolgono in linea con l'art. 11 dello Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale n.511 del 20.12.05 e nel rispetto del presente regolamento.
- 2 Le elezioni sono indette dal Direttore (cfr. anche successivo comma 5) almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, con provvedimento affisso all'Albo dell'Istituto e con ogni mezzo atto a darne corretta ed esaustiva diffusione. In caso di cessazione anticipata, rinuncia, dimissioni o decadenza di un membro del C.A., subentra, con provvedimento di sostituzione immediata emesso dal Direttore, il primo dei non eletti. In caso di cessazione anticipata, rinuncia, dimissioni o decadenza di due o più membri, si procede analogamente. In mancanza di non eletto/i, il Direttore indice elezioni suppletive, limitatamente per tanti quanti sono i membri mancanti, entro il trentesimo giorno dalla data ufficiale della vacatio.
- 3 Nel caso di termine naturale del mandato, la data di svolgimento della votazione è fissata dal Direttore entro il 30 novembre.
- 4 Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:
 - a. indicare il termine e l'ufficio presso il quale deve essere effettuato il deposito delle candidature;
 - b. stabilire la data di pubblicazione e affissione all'Albo dell'elenco elettorato attivo;
 - c. prevedere la costituzione del Comitato Elettorale / Seggio ai sensi del presente regolamento;
 - d. stabilire il calendario e il luogo in cui si svolgono le elezioni e indicare l'orario di apertura / chiusura del Seggio;
 - e. individuare le posizioni che, ai sensi della normativa vigente, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.
- 5 L'indizione delle elezioni del C.A., in caso di impedimento o di inadempienza del Direttore, compete al Vicedirettore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.

Art. 2 COMITATO ELETTORALE

1. Il Comitato Elettorale sovrintende all'insieme delle operazioni elettorali, svolgendo altresì le funzioni di Seggio Elettorale. Il Comitato è nominato con decreto del Direttore ed è composto da cinque docenti di prima e/o di seconda fascia. L'individuazione dei cinque membri avviene per sorteggio, da effettuarsi sull'elenco dei docenti - non candidati per l'elezione a componente del Consiglio Accademico – che si siano resi disponibili. Per la raccolta delle disponibilità è disposta specifica modulistica che deve essere compilata entro il settimo giorno dall'indizione delle elezioni. In caso di non raggiungimento del numero di cinque disponibilità, il Comitato è integrato da docenti con maggior anzianità in servizio presso il Conservatorio "Vivaldi". Il Comitato nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.
2. Il Comitato assicura la regolarità delle elezioni; in particolare:
 - a. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo;

- b. in quanto Seggio Elettorale, gestisce le operazioni di voto e di scrutinio, controllandone la regolarità e la riservatezza;
 - c. esamina e attribuisce eventuali voti contestati;
 - d. redige i verbali delle operazioni elettorali, dandone adeguata informazione con affissione all'Albo, in apposita bacheca, e tramite il sito web del Conservatorio;
 - e. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
3. Il Comitato, nello svolgere le funzioni di Seggio Elettorale e per tutta la durata delle operazioni di voto, ha l'obbligo di assicurare la presenza del Presidente, del Segretario e di almeno un membro effettivo, a turnazione tra gli altri tre componenti.. Nel caso di assenza di un membro, il Direttore provvede all'integrazione con proprio provvedimento.
 4. Il Presidente del Comitato rende pubblico l'esito delle votazioni.
 5. I componenti del Comitato non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Consiglio Accademico.

Art. 3 ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta ai Docenti di prima e di seconda fascia delle cattedre in pianta organica in servizio presso il Conservatorio di Alessandria. Sono esclusi dall'Elettorato attivo i docenti "supplenti" temporanei.
2. L'elenco dei Docenti con diritto al voto è predisposto dal Direttore Amministrativo o da Assistente Amm.vo da lui delegato. L'elenco viene posto all'Albo non oltre il decimo giorno (non festivo) precedente al primo giorno delle votazioni.
3. Eventuali ricorsi avverso l'elenco devono essere presentati per iscritto, entro il quarto giorno dall'affissione all'Albo, al Comitato. Entro i successivi quattro giorni il Comitato decide, informando gli interessati e contestualmente affiggendo gli esiti all'Albo.

Art. 4 ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti dell'Istituto a tempo indeterminato di prima e di seconda fascia, aventi almeno 3 anni di servizio, di cui 1 presso il Conservatorio di Alessandria e, se assunti con incarico a tempo determinato, in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato. Ai fini del computo, il servizio prestato va calcolato fino all'a.a. precedente quello nel quale si svolgono le elezioni.
2. Ciascuna domanda deve contenere:
 - a. dichiarazione di volontà, da parte del candidato, a concorrere per la nomina a membro del Consiglio Accademico;
 - b. attestazione di anzianità di servizio del candidato.
3. Le documentazioni, complete come da precedente comma 2 lettere a / b, devono essere consegnate dal candidato direttamente a mano all'Ufficio protocollo. Eccezionalmente, in caso di motivati impedimenti del candidato, è accettata la consegna per delega, sempre entro i termini previsti. Scaduto il termine di presentazione, le candidature sono consegnate al Comitato / Seggio Elettorale dal Direttore Amm.vo o da Assistente da lui delegato.
4. Il Comitato Elettorale al completo verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo. La lista rimane affissa all'Albo fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.
6. Il ritiro eventuale di una candidatura può essere effettuato in qualsiasi momento. La rinuncia scritta deve essere inviata al Presidente del Comitato Elettorale che ne informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo.

Art. 5 QUORUM DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Risultano eletti i 6 docenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggior anzianità anagrafica.

Art. 6 OPERAZIONI DI VOTO

1. Il Direttore Amministrativo, almeno un'ora prima dell'apertura del Seggio, consegna al Presidente del Comitato Elettorale / Seggio il materiale necessario allo svolgimento dell'attività del Seggio (registri, schede, urna e varia cancelleria).
2. Ciascun elettore deve presentarsi al Seggio munito di documento di riconoscimento e apporre la firma sul registro dei votanti. In mancanza di documento, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del Comitato Elettorale / Seggio, che appone la propria firma accanto a quella dell'elettore.
3. A ciascun votante viene consegnata una scheda vidimata dal Presidente del Comitato con i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati ammessi. Ogni elettore può esprimere fino a 6 preferenze. Il voto è segreto e va espresso, in apposita cabina, barrando i nominativi dei candidati prescelti. La scheda va ripiegata e inserita nell'apposita urna. Sono considerate nulle le schede ove siano espresse più di 6 preferenze o contenenti segni di riconoscimento. La scheda nulla non è considerata voto validamente espresso. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso.
4. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura definitiva delle operazioni possono esercitare il diritto di voto esclusivamente i componenti del Comitato Elettorale / Seggio.
5. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di persona da loro indicata, avendone data precedente comunicazione scritta al Presidente del Comitato. L'accompagnatore pone la propria firma, accanto a quella dell'assistito, sul registro dei votanti. Nessun componente dello Seggio può esercitare le funzioni di accompagnatore.

Art. 7 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio sono immediatamente successive alla chiusura definitiva del Seggio. A tali operazioni può assistere, anche in qualità di osservatore, il Direttore Amministrativo o suo delegato entro il Personale Amministrativo e Tecnico.
2. Il Presidente del Comitato Elettorale / Seggio, coadiuvato dal Segretario e dagli altri tre membri, verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti, come risulta dall'apposito registro votanti. Successivamente coordina le operazioni di scrutinio delle schede. In caso di controversia sull'assegnazione di voti, l'attribuzione è assegnata a maggioranza del Seggio Elettorale.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, ha cura di redigere il verbale delle operazioni elettorali e dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ogni pagina da tutti i componenti del Comitato.
4. Al termine delle operazioni il Presidente del Comitato ripone tutto il materiale (il registro dei votanti, le schede votate e il verbale) in un plico sigillato, firmato sulle chiusure da tutti i componenti del Comitato stesso.
5. L'esito delle votazioni è proclamato con decreto del Direttore e affisso all'Albo entro le ore 12 del giorno successivo allo scrutinio.

Art. 8 RECLAMI

1. Eventuali reclami avverso i risultati devono essere indirizzati al Comitato Elettorale / Seggio entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali all'Albo del Conservatorio. Il Comitato decide in via definitiva entro i successivi due giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta agli interessati e mediante affissione all'Albo. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 9 DURATA DEL MANDATO E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Consiglio Accademico resta in carica per tre anni accademici.
2. Ciascun Componente può essere eletto per un massimo di due mandati triennali consecutivi.
3. I componenti eletti nel Consiglio Accademico non possono essere anche membri del Consiglio di Amministrazione. I Componenti del Consiglio Accademico possono essere responsabili di altre strutture didattiche (cfr. art 34 dello Statuto di Autonomia).

Art.10 NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 25 dello Statuto di Autonomia del Conservatorio "Vivaldi" di Alessandria.

IL PRESENTE REGOLAMENTO ELETTORALE E' STATO REDATTO NELL'ANNO 2006 DALLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART. 25 DELLO STATUTO DI AUTONOMIA DEL CONSERVATORIO DI ALESSANDRIA; MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.A. IN DATA 5 MAGGIO 201

APPENDICE

CALENDARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO:
Triennio a.a. 2015.2016 – 2016.2017 – 2017.2018

18 giugno 2015	- indizione elezioni
26 giugno	- termine pubblicazione lista dell'elettorato attivo
Dal 19 al 21 ottobre (dalle 11 alle 13)	- consegna in copia cartacea delle candidature presso la Segreteria Amministrativa. - consegna copia cartacea dichiarazione disponibilità per la costituzione del Comitato Elettorale
26 ottobre	- pubblicazione all'Albo dei candidati ammessi idonei, eleggibili per il Consiglio Accademico - costituzione del Comitato Elettorale / Seggio
3 novembre	- votazioni dalle h. 11 alle h. 15
4 novembre	- votazioni dalle h. 11 alle h. 15
5 novembre	- votazioni dalle h. 11 Chiusura del Seggio - h 15 Seguono operazioni di scrutinio
6 novembre	- pubblicazione all'Albo degli esiti dello scrutinio

Alessandria, 16.06.2015, Prot. n. 2016/C 41

Il Direttore
Prof.ssa Angela Colombo

